

Mario Simoni

Il mercato grigio del patrimonio culturale



Abstract

Il contributo ha lo scopo di analizzare il legame fra la criminalità organizzata di stampo mafioso e il traffico illecito di opere d'arte. Il mercato dell'arte viene definito "grigio", a indicarne la commistione tra commercio legittimo e illecito.

In particolare, si analizzano i motivi per cui il mercato dell'arte sia un'opportunità per il crimine organizzato di guadagno e potere, attraverso l'analisi di alcuni casi di studio, dalle vicende giudiziarie di Gianfranco Becchina fino alla scomparsa della Natività di Caravaggio. La complessità del fenomeno richiede al tempo stesso un'analisi di tipo sia quantitativo che qualitativo.

La dissertazione si muove sulle maglie della disciplina legislativa circa la nozione di beni culturali, evidenziandone gli aspetti critici e le peculiarità che oggi rendono complessa un'analisi lucida dei fenomeni criminali. La presa di consapevolezza del legislatore penale, tramite la L. n. 22/2022, apre all'opportunità di riflettere riguardo l'attuale sistema di protezione e prevenzione penale.

The paper aims to analyze the link between organized crime of a mafioso nature and the illicit trafficking of artworks. The art market is described as "gray" to indicate the mixture of legitimate and illegal trade. In particular, the paper examines the reasons why the art market presents an opportunity for organized crime to gain profit and power, through the analysis of several case studies, from the legal issues surrounding Gianfranco Becchina to the disappearance of Caravaggio's Nativity.

The complexity of the phenomenon requires both a quantitative and qualitative analysis.

The dissertation navigates through the legislative framework regarding the concept of cultural property, highlighting the critical aspects and peculiarities that today make a clear analysis of criminal phenomena more difficult.

The awareness of the criminal legislator, through Law No. 22/2022, opens up an opportunity to reflect on the current system of criminal protection and prevention.



Il presente contributo si pone come obiettivo quello di analizzare il ruolo giocato dalle organizzazioni criminali di stampo mafioso all'interno del mercato dei beni culturali, ponendo l'accento sull'importanza del traffico illecito di opere d'arte nella crescita di tali organizzazioni, sia a livello economico, sia come strumento di controllo del territorio.

L'analisi di un tema così complesso necessita, tuttavia, di una breve premessa sulla nascita e sull'evoluzione della locuzione "*patrimonio culturale*" nel panorama normativo italiano. Lungi dall'essere una mera speculazione semantica, che troverebbe ad ogni modo dignità di essere approfondita, ma che per mancanza di competenze specifiche in materia di chi scrive ci si astiene dal sostenere, si ritiene di

particolare interesse osservare lo sviluppo storico della progressiva sensibilità del Legislatore italiano nei confronti della tutela e dello sviluppo del concetto di patrimonio culturale.

Nozione che ai sensi della recente Convenzione del Consiglio d'Europa di Nicosia del 19 maggio 2017 «deve essere percepita ben oltre il senso materiale. La parola culturale implica una responsabilità precisa verso il nostro passato, le nostre origini, le nostre radici e da qui dobbiamo maturare la consapevolezza della necessità irrinunciabile della sua difesa. Difendere la nostra storia significa proteggere il nostro futuro, i valori di un popolo e il senso di essere comunità» (Mottese 2020).

Senza pretese di esaustività, il primo provvedimento legislativo dell'Italia unitaria può essere identificato nella legge n. 185 del 1902, cosiddetta Legge Nasi, sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. Già dall'intestazione si comprende come il sentire dell'epoca fosse ancorato a una concezione materialista di tutela dei singoli beni culturali. Per quanto pregevole come primo spunto normativo in materia, si trattava di una legge estremamente permissiva e limitata solo ad alcune tipologie di beni, tanto che pochi anni dopo viene introdotta nel nostro ordinamento la legge n. 309 del 10 giugno 1909, Legge Rosadi - Rava, che ampliava la precedente tutela accordata ai monumenti anche a tutte le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico.

Nel 1939, in piena epoca fascista, l'allora Ministro dell'educazione nazionale Bottai si fece promotore di una profonda revisione della materia, poi parzialmente entrata in vigore per ragioni storiche, per la tutela delle "cose di interesse artistico". Nonostante lo sforzo definitorio del patrimonio artistico, si trattava di una normativa che risentiva del profilo del dominio di origine tedesca e kantiano del XIX secolo. Ciò oggi non deve sorprendere, se ci si sofferma a pensare che lo stesso art. 810 del Codice civile identifica i beni come le cose che possono formare oggetto di diritti e che sembra appiattirsi su un'impostazione liberale di matrice napoleonica.

È solo con l'entrata in vigore della Costituzione del 1948, e in particolare con l'art. 9 che sancisce che "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione*", che i profili funzionali del patrimonio artistico e culturale del Paese si caricano di principi e valori, che in parte hanno ispirato l'entrata in vigore del *Codice dei beni culturali e del paesaggio* (approvato con d. lgs. 42 del 2004, novellato con i d. lgs. nr. 156 e 157 del 2006 e poi con i d. lgs. nr. 62 e 63 del 2008), prima vera legge organica, e non semplicemente compilativa, in materia.

Nonostante, tuttavia, la Costituzione rappresenti il punto di partenza della normativa in materia, attribuendo un nuovo e rinnovato significato sociale al patrimonio culturale, manca ad oggi una definizione unitaria di beni culturali. Lo stato dell'arte

attuale, dunque, vede una profonda frammentazione legislativa, nonostante nel corso degli anni si siano registrati diversi tentativi di riportare a unità la materia. Ai fini del presente contributo riveste particolare importanza la scelta del legislatore del 2022, che nel riformare il sistema di tutela penale del patrimonio culturale ha ritenuto di non dover dettare una definizione ai fini penali di beni culturali.

È in questo complicato e contorto quadro normativo che si innesta la presente riflessione circa la capacità delle organizzazioni criminali, specie di stampo mafioso, di insinuarsi e di inquinare il mercato lecito dell'arte. La problematica principale nell'affrontare un argomento tanto delicato, che stimola riflessioni non unicamente giuridiche, ma altresì etiche, sociali e culturali, risiede nella carenza di letteratura corposa circa il rapporto fra la criminalità organizzata e il traffico illecito dell'arte e nella difficoltà di reperire dati certi e attendibili. È, tuttavia, possibile provare a ricostruire la portata del fenomeno. Il report sull'attività operativa del 2023 del Nucleo dei Carabinieri a Tutela del Patrimonio Culturale¹ segnala un aumento degli scavi clandestini scoperti e delle contestazioni di associazioni a delinquere ex artt. 416 e 416 bis c.p. dedite ai traffici in questione. Ancor più preoccupanti sono i dati forniti da Legambiente, basati su rilevazioni statistiche fornite dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia di Stato, dalle Capitanerie di Porto, dai Corpi Forestali regionali di Sicilia e Valle d'Aosta e provinciali di Trento e Bolzano, e che segnalano un incremento del 58,9 % dei furti di opere d'arte e un'inquietante ricorrenza dei delitti di ricettazione e scavo clandestino (*Ecomafia* 2024). Proprio a Legambiente, inoltre, si deve la coniazione nel 1999 del termine "*Archeomafia*". L'analisi dei dati mette, inoltre, in evidenza un significativo rimescolamento geografico dei crimini in esame, che si dipanano e vengono commessi lungo tutto il territorio nazionale. A dimostrazione del rilievo economico del fenomeno, infine, durante il G7 del 2017 il delegato dell'Unesco stimava il valore del traffico illecito di opere d'arte in circa 7 miliardi all'anno.

A fronte di un'attività illecita così redditizia, appare poco credibile, se non impossibile, ritenere che le organizzazioni criminali di stampo mafioso non ne esercitino il controllo nei territori di propria competenza, disinteressandosene o lasciandone la supervisione a organizzazioni di tipo diverso. Come vedremo, il traffico illecito dell'arte presenta caratteristiche congeniali alle infiltrazioni delle organizzazioni criminali di stampo mafioso. Da anni, ormai, la più attenta e autorevole dottrina descrive il mercato dell'arte attribuendogli l'aggettivo cromatico "grigio", per evidenziare la commistione fra commercio legittimo e illegittimo.

Si pensi, a puro titolo esemplificativo e per chiarire la confusione fra trasferimenti illeciti e opere d'arte, alla vicenda riguardante il Cratere di Eufronio, mirabile campione

¹ Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Attività Operativa 2022, consultabile in <https://www.beniculturali.it/comunicato/24523#allegati>

di cratere a calice risalente al 515 a.C., proveniente dal saccheggio di una tomba etrusca a Cerveteri nella seconda metà del secolo scorso ed esposto l'anno seguente al Metropolitan Museum di New York, che solo in seguito a un accordo con il Ministero dei beni culturali italiano nel 2006 ha fatto ritorno in patria.

Sorte simile è toccata alla biga etrusca di Monteleone di Spoleto, risalente al VI secolo a.C. e rinvenuta casualmente nel 1902. Dopo essere passata nelle mani di Luigi Palma di Cesnola, ufficiale sabaudo prima e generale durante la guerra civile negli Stati Uniti, fu esposto l'anno successivo al Metropolitan Museum di New York, che lo acquistò da un intermediario sconosciuto dopo che fu esportato illecitamente a Parigi per aggirare la legislazione italiana.

A differenza di altri settori criminali remunerativi, si pensi ad esempio al traffico di stupefacenti, il mercato dell'arte permette alle organizzazioni criminali di muoversi attraverso le maglie del mercato lecito, non gestendo quasi mai direttamente il settore, ma affidandosi a intermediari e a soggetti specializzati nel settore, non direttamente legati all'organizzazione e pertanto di più difficile individuazione.

L'opacità del sistema permette alle organizzazioni criminali di adeguare la propria attività, utilizzando modi operanti diversi e rivestendo, all'interno della catena commerciale illecita, ruoli differenti a seconda delle opportunità. Ciò che tuttavia caratterizza le Archeomafie, quale che sia il modo in cui scelgono di operare, è la struttura fortemente gerarchizzata, che vede operare ai livelli più bassi i cosiddetti tombaroli, ricettatori comuni, falsari, mentre al vertice della catena spiccano coloro che spesso sono gli acquirenti finali dei beni sottratti illecitamente, quali musei, case d'asta, collezionisti privati.

A livello mediatico, il caso più celebre di rapporti fra la criminalità organizzata e il mondo dell'arte è rappresentato dalle vicende che hanno caratterizzato il legame fra l'ala di Cosa Nostra capeggiata dalla famiglia Messina Denaro e Gianfranco Becchina, noto mercante d'arte e fornitore di alcuni fra i più celebri musei del mondo. I rapporti della Direzione distrettuale Antimafia di Palermo e della Direzione investigativa antimafia di Trapani raccontano di come per decenni Becchina avrebbe accumulato i proventi del traffico illecito di opere d'arte organizzato da Cosa Nostra, per poi ripulirli e rivenderli nel mercato internazionale lecito dell'arte. Ecco, proprio l'intrinseca possibilità di poter utilizzare l'oggetto stesso dei traffici, ossia un bene culturale, come strumento per riciclare denaro è un elemento cui prestare particolare attenzione, che risulta estremamente attraente per le organizzazioni criminali.

Il diverso atteggiarsi della criminalità organizzata nei confronti del mercato e del traffico di opere d'arte si può cogliere osservando un altro celebre caso, quello riguardante la Natività di Caravaggio. Si tratta di una vicenda mai del tutto chiarita e che per tali motivi richiede una particolare delicatezza nell'essere trattata. Ciò che è

certo, è che durante una notte di ottobre del 1969 il quadro venne rubato dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo e non venne mai più ritrovato. Durante le indagini furono numerose le dichiarazioni rilasciate da collaboratori di giustizia che identificavano in Cosa Nostra la mente alla base del furto. Fra le teorie tenute in considerazione dai magistrati che conducevano le indagini, una in particolare venne tenuta in considerazione: Cosa Nostra avrebbe commissionato il furto del dipinto al fine di utilizzarlo come contropartita nel ricatto allo Stato per ottenere una revisione, in termini di alleggerimento, della normativa del 41 bis dell'Ordinamento penitenziario.

Questi sono solo alcuni esempi di come la criminalità organizzata, anche e soprattutto di stampo mafioso, sfrutti e si nutra del traffico illegale di opere d'arte, come strumento di guadagno o di riciclaggio dei proventi di altre attività criminose, come manifestazione simbolica di potere su un determinato territorio o ancora come meccanismo di pressione nei confronti delle istituzioni.

Dalla breve analisi condotta risulta chiaro ed evidente il legame tra le organizzazioni criminali di stampo mafioso e il mercato dell'arte, relazione spesso sottovalutata nella letteratura scientifica di settore ma che necessita al contrario di una profonda riflessione, giuridica, istituzionale e sociale.

Dal punto di vista della tutela giuridico-penalista, negli ultimi anni sono stati compiuti alcuni passi in avanti. Come già accennato, il legislatore del 2022 ha deciso di intervenire in materia ridefinendo l'assetto normativo nazionale con la creazione del titolo VIII bis del Codice penale, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", in cui vengono introdotte nuove fattispecie di reato, seguendo una tecnica di tutela basata sulla specificità dell'oggetto del reato più che sulla condotta tenuta (Visconti, 2023). Nell'ottica della riforma, la funzione promozionale attribuita allo strumento penale nella salvaguardia del patrimonio culturale si gioca, in gran parte, sulla severità del trattamento sanzionatorio, innalzando le pene edittali rispetto a quelle corrispondenti per le ordinarie fattispecie ricomprese fra i delitti contro il patrimonio e prevedendo un sistema di circostanze aggravanti e attenuanti qualora l'oggetto di un reato comune sia un bene culturale. Di non minore importanza risultano, inoltre, in chiave più marcatamente preventiva, la previsione della responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 in relazione alla commissione di una serie di delitti contemplati nel nuovo titolo e l'estensione della disciplina in materia di agenti sotto copertura.

In prospettiva *de jure condendo*, tuttavia, sarà necessario, come accennato in premessa, cercare di fornire una definizione quanto più tecnica e precisa possibile di cosa debba intendersi per bene culturali, anche nell'ottica di affrontare le nuove sfide che l'avanzamento tecnologico presenta oggi al mondo del diritto. Si pensi ad esempio alle problematiche legate alla diffusione di beni culturali immateriali, e alla possibilità

per organizzazioni criminali di riciclare denaro attraverso la vendita online di NFT (Manacorda, 2015).

In conclusione, si evidenzia come la risposta giuridica e sanzionatoria approntata in materia non potrà da sola scardinare un fenomeno e un legame che, come osservato, è ormai saldo e dai profili sempre più inquietanti. Sarà infatti necessaria anche una progressiva sensibilizzazione dell'opinione pubblica sull'argomento, oltre alla predisposizione di strumenti culturali e sociali volti a un'attenta cura della legalità che deve vedere coinvolta l'intera comunità, a partire dai più giovani.

L'autore

Mario Simoni è dottorando di ricerca presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna con *curriculum* in diritto penale, svolge le sue ricerche nell'ambito della tutela penale dei beni culturali. Gli interessi di ricerca sono volti in particolare all'analisi dei reati in materia quali presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti da reato di cui al D.Lgs. 231/2001. Svolge la professione di avvocato ed è cultore della materia in diritto penale.

mario.simoni2@unibo.it
ORCID: 0009-0007-3284-5904

Riferimenti bibliografici

Bajno, R 1990, 'La tutela dell'ambiente nel diritto penale', *Rivista trimestrale di diritto penale dell'economia*, 353.

Belcastro, M. G., Manzi, G. & Moggi Cecchi, G 2022, (eds.), *Quel che resta: scheletri e altri resti umani come beni culturali*, Il Mulino, Bologna.

Carpentieri, P 2013, 'La tutela penale dei beni culturali in Italia e le prospettive di riforma: i profili sostanziali', in *Beni culturali e sistema penale*, eds S Manacorda & A Visconti, Vita e Pensiero, 35.

Casini, L 2018, 'Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi', in *Aedon*, n. 3.

Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, Attività Operativa 2022, consultabile in <https://www.beniculturali.it/comunicato/24523#allegati>

Conti, L 2001, 'Considerazioni brevi sulla tutela dei beni culturali e suoi possibili riflessi penalistici', in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, II, 641 ss

D'Agostino, L 2018, 'Dalla "vittoria di Nicosia" alla "navetta" legislativa: i nuovi orizzonti normativi nel contrasto ai traffici illeciti di beni culturali', in *Riv. trim. dir. pen. Cont.*, 2018

Dania, V, & Gazzero, L 2023, *Fondazioni e beni ecclesiastici di interesse culturale: sfide, esperienze, strumenti / ACRI, Commissione per le attività e i beni culturali*, Il Mulino, Bologna.

Demuro, G.P 2022, *I delitti contro il patrimonio culturale: prime riflessioni sul titolo VIII-Bis*, Sistema Penale, fascicolo 2/2022, consultabile in https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1643755388_demuro-2022a-riforma-reati-patrimonio-culturale-ddl-ac-893-b.pdf.

Donini, M 2013, 'Il principio di offensività. Dalla penalistica italiana ai programmi europei', in *Diritto penale contemporaneo*, n. 4, 8.

Ercole, in Falsi d'arte e confisca in assenza di condanna, www.sistemapenale.it (nota a Cass., sez. III, ud. 4 maggio 2021, dep. 5 agosto 2021, 30687, Pres. Gentili, est. Galterio, ric. Andreoli e Marchetti).

Giraldi, A, Sorbello, P 2021, 'L'arte del terrore: degradare la cultura per finanziare la guerra', in *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma, 94 ss.

Iagnemma, C 2022, *I nuovi reati inerenti ai beni culturali. Sul persistere miope di una politica criminale ricondotta alla deterrenza punitiva*, Archivio Penale 2022, n. 1.

Legambiente 2018, *Ecomafia 2018*, Edizioni ambiente.

Legambiente 2022, *Ecomafia 2022*, Edizioni ambiente.

Mackenzie, S, Yates, D 2017, *What Is Grey about the "Grey Market" in Antiquities?*, eds J. Beckert & M. Dewey, *The Architecture of Illegal Markets*, Oxford.

Malnati, L 2018, 'La falsificazione dei reperti archeologici nel commercio clandestino', in AA.VV., *L'arte non vera non può essere arte*, Roma, 69 ss.

Manacorda, S 2015, 'La circolazione illecita dei beni culturali nella prospettiva penalistica: problemi e prospettive di riforma', in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano.

Manes, V 2015, 'La circolazione illecita dei beni artistici e archeologici. Risposte penali ed extrapenali a confronto', in *Circolazione dei beni culturali mobili e tutela penale: un'analisi di diritto interno, comparato e internazionale*, Milano.

Mantovani, LF 1976, 'Lineamenti della tutela penale del patrimonio artistico', in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, pp. 58 e sgg.

Massaro, A 2017, 'Diritto penale e beni culturali: aporie e prospettive', in AA. VV., *Patrimonio culturale. Profili giuridici e tecniche di tutela*, a cura di A. Battelli, B. Cortese, A. Gemma, A. Massaro, Roma, 190 ss.

Massaro, A 2021, 'Diritto penale e tutela dei beni culturali: coordinate ricostruttive a partire dall'ordinamento italiano', in *Il traffico illecito di beni culturali*, Roma.

Mottese, E 2020, *La lotta contro il danneggiamento e il traffico illecito di beni culturali nel diritto internazionale. La Convenzione di Nicosia del Consiglio d'Europa*, Torino.

Musacchio, V, Di Tullio D'Elisiis, A 2022, *Reati contro il patrimonio culturale*, Hoepli, Milano, 2022.

Negri-Clementi, A (ed.) 2023, *Economia dell'arte*, Egea Spa, Milano.

Osservatorio nazionale Ambiente e legalità di Legambiente (ed.) 2024, *Ecomafia 2024: le storie e i numeri della criminalità ambientale in Italia*, Edizioni Ambiente, Legambiente, Milano.

Piccinni, M.L., Adiletta, A 2023, 'L'estensione agli art crime della responsabilità amministrative delle persone giuridiche derivante da reato, quale testimonianza dell'assunzione di un ruolo centrale della cultura nelle scelte politiche nazionali', *Rivista 231*, fascicolo 2.

Ponzoni, L, Dimaggio, F 2023, 'I reati contro il patrimonio culturale e l'aggiornamento dei Modelli 231', *Giurisprudenza penale web*, 4.

Pulvirenti, M G 2022, *Patrimonio culturale e ordinamento pluralista*, Giappichelli, Torino.

Recchia, N 2022, 'Una prima lettura della recente riforma della tutela penalistica dei beni culturali', // *Mulino-Rivisteweb*, fascicolo 2.

Ruga Riva, C 2021, *Diritto penale dell'ambiente*, IV ed., Torino, 3 ss. e 14 ss.

Servizio Studi Corte Costituzionale, 'La tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale', eds R Nevola, in *Cortecostituzionale.it*

Sorbello, P 2021, 'Beni culturali e tutela mediata. La prospettiva antiriciclaggio', in *Il diritto dei beni culturali. Atti del convegno Ogipac in memoria di P.G. Ferri*, eds B Cortese, Roma, specie 271 ss.

Troncone, P 2016, 'La tutela penale del patrimonio culturale italiano e il deterioramento strutturale del reato dell'art. 733 c.p.', *Dir. pen. cont.* 1° aprile 2016

Visconti, A 2023, *Problemi e prospettive della tutela penale del patrimonio culturale*, Giappichelli, Torino.